

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari N° DET8-2017-250 DEL 12/04/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta)

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF - AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Autorizzazione stipula Convenzione per regolamentare lo svolgimento delle attività formative del percorso alternanza scuola lavoro presso il Presidio Ospedaliero S. Giuseppe di Isili, a favore degli studenti del liceo Scientifico Statale "Pitagora" di Isili.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott./Dott.ssa MARISA UDELLA (firma digitale apposta)

La presente Determinazione:

è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell'art. 29 della L. R. n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Cagliari dal **14/04/2017** al **29/04/2017**

LA RESPONSABILE SSD AFFARI GENERALI

- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: "Istituzioni dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Cagliari;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 con la quale sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute e successiva integrazione con deliberazione n. 22 del 06/02/2016;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- VISTI** l'art. 18 della Legge n. 196 del 24.06.1997 "Tirocini formativi e di orientamento"; il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25.03.1998, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della legge 196/1997; la circolare del medesimo Ministero del Lavoro del 15 luglio 1998, n.92; la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 del 2005 - Tirocini di Formazione e orientamento (G.U. 246 del 21.10.2005);
- PREMESSO** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24.06.1997 n.196, dall'art. 4 comma 1, lettera a) della Legge 53/2003 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, le cui modalità di organizzazione e svolgimento sono disciplinate sulla base di apposita convenzione tra i soggetti indicati nel medesimo articolo;
- ATTESO** che il Liceo Scientifico Statale Pitagora di Isili ha chiesto la disponibilità di questa ASSL alla sottoscrizione di un rapporto convenzionale finalizzato allo svolgimento del percorso formativo

alternanza scuola lavoro rivolto agli allievi dell'Istituto, da effettuarsi presso il Presidio Ospedaliero S. Giuseppe di Isili”;

CONSIDERATO che questa Azienda si è resa disponibile ad addivenire all'accordo convenzionale per l'accoglimento presso le proprie strutture di studenti, avendo al proprio interno le risorse e le professionalità necessarie per l'attivazione della collaborazione richiesta, procedendo di conseguenza, alla stipula della convenzione in oggetto;

PRECISATO che le attività formative di cui trattasi non danno luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale in quanto effettuate a mero scopo formativo e didattico e non comportano oneri di natura economica, diretti o indiretti, a carico di questa Azienda;

PRECISATO altresì che ai sensi dell'art.18 della L.196/97, il liceo Scientifico Statale Pitagora, assicura gli studenti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi .

VISTA la bozza di convenzione, che si allega al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

1. di autorizzare la stipula della Convenzione, per regolamentare lo svolgimento delle attività formative del percorso alternanza scuola lavoro presso il Presidio Ospedaliero S. Giuseppe di Isili, a favore degli studenti del liceo Scientifico Statale Pitagora;
2. di allegare al presente atto, la bozza di convenzione suddetta, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri di natura economica, diretti o indiretti, a carico dell'Azienda;
4. di dare atto che il liceo “Scientifico Statale Pitagora” provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile dei tirocinanti.
5. di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

LA RESPONSABILE SSD AFFARI GENERALI

Dr.ssa Marisa Udella
(firma digitale apposta)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. di autorizzare la stipula della Convenzione, per regolamentare lo svolgimento delle attività formative del percorso alternanza scuola lavoro presso il Presidio Ospedaliero S. Giuseppe di Isili, a favore degli studenti del liceo Scientifico Statale Pitagora;
2. di allegare al presente atto, la bozza di convenzione suddetta, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri di natura economica, diretti o indiretti, a carico dell'Azienda;
4. di dare atto che il liceo "Scientifico Statale Pitagora" provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile dei tirocinanti.
5. di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI

Dott. Paolo Tecleme
(firma digitale apposta)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Statale "Pitagora"
Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane

con Liceo Ginnasio di Laconi

Via E. Lussu, 08033 ISILI (Sud Sardegna)

Tel. 0782/802093 – Fax 0782/804034

Sito web: www.liceoisili.gov.it - E-mail: caps14000d@istruzione.it

Prot. n. _____

Isili,

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

- **Liceo Scientifico "Pitagora"**, con sede in Via E. Lussu 1 – 08033 Isili (Sud Sardegna), codice fiscale 810027301919, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente scolastico Sig. ANEDDA GIULIO, nato a Orroli il 05/03/1958, codice fiscale NDDGLI58C05G122W

E

- **La ASL Cagliari**, con sede in Selargius (CA), via Piero Della Francesca 1, codice fiscale 92005870909 - Partita IVA n° 00935650903", nella persona del Direttore Dr. Paolo Teclème, di seguito per brevità denominata "soggetto ospitante"

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La ASSL Cagliari, qui di seguito indicata anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 06 soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo “Pitagora” di Isili, di seguito indicato anche come “istituzione scolastica”, presso il Presidio Ospedaliero S. Giuseppe di Isili (Sud Sardegna).

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con

le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
 - e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Isili,

LICEO "PITAGORA" - ISILI

Legale rappresentante
Prof. Giulio Anedda

ASSL - CAGLIARI

Il Direttore
Dott. Paolo Teclème